

Deliberazione n. 34 /2018/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario (relatore)

Adunanza del 13 febbraio 2018

Comune di Comune di Marzabotto (BO) - Rendiconto 2015

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;



Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2015, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR, emendata con deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR;

Considerato che dette linee-guida ed il relativo questionario sono stati portati a conoscenza dei sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e, per il loro tramite, degli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6069 del 12 dicembre 2016;

Preso visione della relazione predisposta dall'Organo di revisione del comune di **MARZABOTTO (BO)**;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 98/2017/INPR del 6 giugno 2017 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta e gli elementi forniti dall'Ente in sede istruttoria con note n. 11908 del 26 ottobre 2017 e n. 12753 del 21 novembre 2017;

Ritenuto, pertanto, di deferire le conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 12 del 12 febbraio 2018 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 13 febbraio 2018;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

CONSIDERATO IN DIRITTO


L'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed evidenziano eventuali irregolarità contabili o finanziarie in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che concerne l'azione amministrativa nel suo complesso. Oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37) sono gli aspetti di natura finanziaria, la struttura e la gestione del bilancio.

L'art. 148-bis del Tuel, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo che *"l'accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ha rafforzato il controllo reso dalla Corte dei conti, stabilendo che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (c.d. *dissesto guidato*). Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione



2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

DELIBERA

dalla relazione dell'Organo di revisione del COMUNE DI MARZABOTTO sul rendiconto 2015 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta emergono alcune irregolarità contabili.

La Sezione, avvertendo che l'assenza di rilievi su alcuni profili della citata relazione non può essere considerata quale implicita valutazione positiva degli stessi, ritiene doveroso segnalare la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella futura gestione del bilancio.

Mancato rispetto del patto di stabilità interno

Dall'esame del punto 3.3 del questionario, relativo alla dimostrazione del rispetto del Patto di stabilità interno per il 2015 e dalla certificazione di cui all'art. 31 comma 20 della legge n. 183 del 2011, è emersa una differenza di 116.000,00 euro tra il saldo finanziario e l'obiettivo programmatico.

In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori, l'Ente ha confermato di non aver rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2015, evidenziando che la principale motivazione dello sfioramento è derivata dall' *"elevato numero di investimenti sia in corso di attuazione e completamento nell'anno 2015, sia derivanti da anni precedenti la cui fonte di finanziamento era stata già incassata dal Comune ... ma il cui pagamento è slittato all'anno 2015"*.

Dalle risposte dell'Ente emerge, inoltre, che nell'anno successivo sono state applicate le sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, della legge n. 183/2011. In particolare:

- a) In riferimento alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, il Comune, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n.160, avrebbe dovuto applicare una sanzione pari al 30% della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo finanziario dello stesso anno. Questa non è,

poi, stata applicata in quanto l'Ente ha sostenuto spese per edilizia scolastica tali da assorbire per intero la sanzione stessa, come previsto dal comma 3 del sopracitato art. 7;

- b) Risulta, altresì, rispettato il limite agli impegni per spese correnti, che non poteva superare nel 2016 quello medio annuale dell'ultimo triennio (2013/2015);
- c) In relazione al divieto di ricorrere all'indebitamento, è stato comunicato che non sono stati contratti mutui né prestiti obbligazionari;
- d) Allo stesso modo nel 2016 non si è proceduto ad alcuna assunzione di personale;
- e) Infine, risulta che è stata applicata la riduzione del 30 per cento delle indennità di funzione degli amministratori e gettoni di presenza dei consiglieri.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto rappresentato e pur tenendo conto del fatto che l'Ente nel 2016 ha rispettato il pareggio di bilancio (saldo di cui all'art. 1 c. 710 e seguenti della l. 208/2015), rileva che il mancato rispetto dei relativi obiettivi programmatici costituisce una grave irregolarità contabile e gestionale. Al riguardo occorre rammentare che le disposizioni dettate in materia di Patto di stabilità interno sono volte ad assicurare il concorso degli enti territoriali e locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica connessi ai vincoli derivanti dalla partecipazione all'Unione europea, costituendo principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione.

Configurandosi in tal caso un comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria, in punto di procedura, l'ente inadempiente, in presenza di una delibera di accertamento di tale irregolarità, è obbligato ad adottare i correttivi necessari a ricondurre la gestione finanziaria entro i vincoli normativamente stabiliti "entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento" ed a trasmetterli alla Sezione regionale di controllo per la conseguente verifica. Formalmente, nei casi previsti dal citato art.148 bis del Tuel, si procede generalmente attraverso una deliberazione "specificata" classificata come PRSP, mentre altre e differenti criticità vengono formalizzate attraverso una deliberazione "con segnalazione" classificata come PRSE. Nella fattispecie in esame, tuttavia, la Sezione considera che una pronuncia PRSP non potrebbe trovare logico e conforme seguito nei prescritti correttivi avendo l'Ente conseguito il pareggio di bilancio nel 2016 ed anche applicato le sanzioni di cui all'art.31, comma 26 della l. n. 118/2011.



Si ritiene pertanto, nell'ambito del predetto quadro normativo e delle trascurabili conseguenze procedurali, che la pur grave irregolarità contabile e gestionale emersa possa essere trattata, fermo restando le conseguenze previste da specifiche disposizioni legislative, più semplicemente, anche per economicità dell'azione amministrativa, secondo una prassi praticata da altre Sezioni regionali di controllo, attraverso una deliberazione con segnalazione al Consiglio e dunque con PRSE.

Ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

L'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti, previsto dall'art. 33, del d.lgs. n. 33/2013, è stato parzialmente rivisitato dal legislatore attraverso alcune disposizioni del d.l. n. 66/2014 (art. 8, co. 1, e art. 41, co. 1); il d.p.c.m. del 22 settembre 2014, all'art. 9, ne definisce le modalità di computo.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di Marzabotto era pari a 27 nel 2015 e a 47 nel 2016. In sede istruttoria è stato chiesto di indicare le misure adottate o previste per consentirne la tempestiva effettuazione ed i risultati conseguiti.

Dalla risposta del Comune emerge che *"al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, l'Ente ha adottato la delibera di giunta comunale n. 238 del 28/12/2009"*, inoltre *"dall'anno 2013 viene utilizzata la procedura informatica degli ordinativi firmati digitalmente sempre al fine di migliorare e velocizzare i rapporti con la tesoreria e conseguentemente i pagamenti. ... Con l'approvazione del nuovo regolamento di contabilità armonizzata (delibera di Consiglio comunale n. 92 del 28/12/2016) sono stati definiti i tempi e le procedure per la liquidazione delle spese e il conseguente pagamento"*.

Le misure indicate hanno prodotto risultati a partire dal terzo trimestre dell'anno 2016, con indicatore pari a 3 - 11 e meno 1 rispettivamente nel I°-II°-III° trimestre del 2017.

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato e delle azioni correttive poste in essere, richiama le disposizioni normative di cui all'art. 41 c. 1 del d.l. 66/2014 ai sensi delle quali, in caso di superamento dei termini di pagamento, le relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio devono indicare le misure adottate o previste per consentirne la tempestiva effettuazione e l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile ha il compito di verificarne le relative attestazioni, dandone atto nella propria relazione.

Tutto ciò premesso, la Sezione

INVITA L'ENTE

alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate;

INVITA L'ORGANO DI REVISIONE

in relazione alle criticità riscontrate, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L. al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di MARZABOTTO;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2018.


Il relatore
(Federico Lorenzini)



Depositata in segreteria il 13 febbraio 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)



Il presidente

(Carlo Greco)

